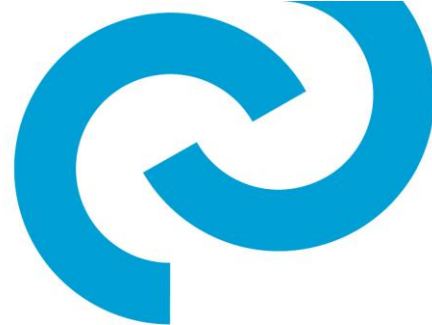




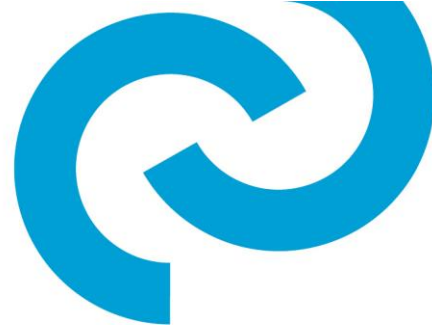
BANDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI – Anno 2026 Codice progetto CF26 – Codice RNA CAR 36743

Art. 1 Obiettivo

1. La Camera di commercio dell'Emilia – di seguito Camera di commercio – nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali intende sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese localizzate nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, tramite la concessione di contributi diretti alle imprese su finanziamenti bancari garantiti dagli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti e aderenti alla Misura stessa
2. Beneficiari della Misura sono quindi in via esclusiva le imprese in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 2 Stanziamento

1. Le risorse complessivamente stanziare per il presente bando ammontano a euro 300.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili al fine di garantire il più ampio soddisfacimento delle domande ammissibili.
3. La Camera di commercio inoltre potrà, con provvedimento dirigenziale:
 - disporre la riapertura del termine di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - chiudere anticipatamente il termine di scadenza in caso di esaurimento delle risorse.
4. L'eventuale riapertura o la chiusura anticipata del bando saranno rese note sul sito internet della Camera di commercio: www.emilia.camcom.it.



Art. 3 Elenco dei Confidi aderenti

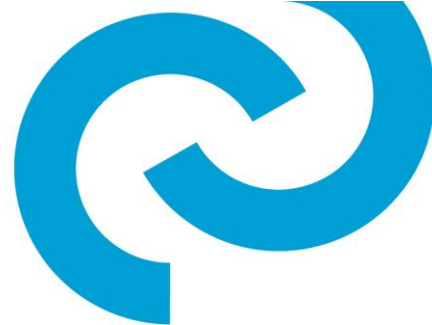
1. I soggetti aderenti alla Misura di sostegno al credito a favore delle imprese delle province di Parma, Piacenza e Reggio sono i Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti di base:
 - a. avere la qualifica di Confidi: consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;
 - b. essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) o nell'elenco di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);che abbiano presentato la propria candidatura rispondendo all'avviso pubblicato sul sito camerale ed aperto dal 23/07/2026 al 15/09/2026, selezionati in base all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e rientranti in apposito elenco disponibile sul sito della Camera di commercio dell'Emilia nella pagina dedicata al presente bando (l'elenco sarà pubblicato non appena conclusa la procedura camerale di selezione).

Art. 4 Normativa europea di riferimento e cumulabilità

1. I contributi sono concessi in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e ss. mm. relativi – rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei settori ordinari e nel settore agricolo, sulla base dell'apposita dichiarazione inserita nella domanda di contributo.
2. In base al Regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.m., si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

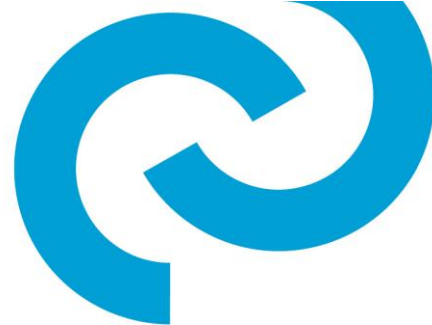
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;



3. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto della soglia de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese sono pertanto invitate a verificare presso il Registro i contributi ottenuti dalla “impresa unica” (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nel triennio precedente, accedendo al sito del RNA www.rna.gov.it - sezione trasparenza.
4. Per le imprese agricole, in applicazione del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di “impresa unica”¹, non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.
5. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN “Aiuti di Stato”.
6. L'aiuto si considera concesso (art. 3 dei Regolamenti UE sopracitati) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
7. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e/o nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la Camera di commercio provvederà direttamente:
 - a) in caso di superamento della soglia de minimis prevista, a ridurre il contributo concesso portandolo nei limiti del massimale de minimis di riferimento;
 - b) nel caso il massimale de minimis di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda, ad escludere la domanda di contributo.
8. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti (si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo).
9. Gli aiuti sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

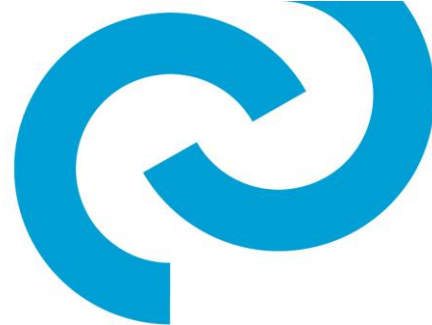
• *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Art. 5 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro o Piccole o Medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.
2. Sono escluse le imprese che svolgono attività di natura esclusivamente o prevalentemente finanziaria, ad esempio: di affitto d'azienda; locazione di immobili propri e simili.
3. Le imprese richiedenti devono, al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo, a pena di esclusione dal contributo:
 - a) avere sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino e deposito) iscritte ed attive al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia;
 - b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena l'inammissibilità della domanda (si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda);
 - c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena l'inammissibilità della domanda;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto o essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in



grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

f) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 1237/2021 della Commissione fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;

g) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

h) non rientrare nel campo di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

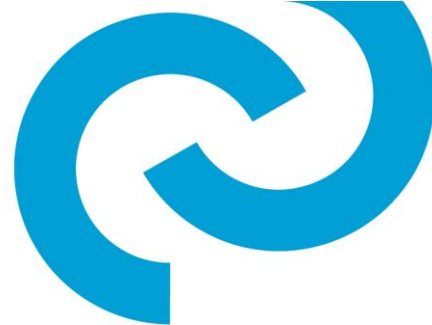
i) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di bilancio 2024).

j) essere socie di uno dei Confidi aderenti alla Misura (come da elenco pubblicato sul sito camerale) e aver acceso un finanziamento garantito dal medesimo Confidi;

3. Sono inammissibili le istanze dei soggetti che **al momento della presentazione della domanda nonché a quello della concessione del contributo**, abbiano fornito in essere con la Camera di commercio dell'Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.²

4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, riferita allo stesso finanziamento. In caso di più invii successivi sarà ritenuta valida la prima domanda corretta e completa dal punto di vista formale, in ordine cronologico di invio.

² Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione e stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...". Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali



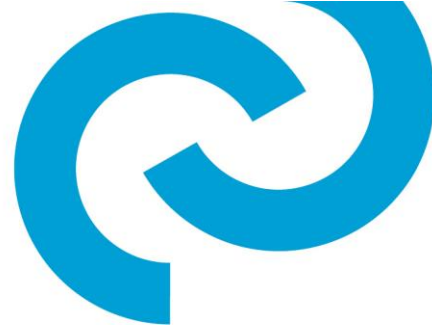
Art. 6 Tipologia del contributo

1. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese, aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti (il cui elenco sarà pubblicato sul sito camerale www.emilia.camcom.it come previsto dall'articolo 3 non appena ultimata la procedura di selezione)
2. Il contributo è determinato nella misura pari al 5% dell'ammontare complessivo del **finanziamento coperto da garanzia**³, a prescindere dalla durata, fino ad un massimo di euro 4.000,00
3. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo all'anno con riferimento ad un unico finanziamento. Pertanto saranno considerate irricevibili domande pervenute nel periodo di apertura del bando successive alla prima.
4. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7 Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente, **dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il Confidi di riferimento**, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) **dalle ore 10:00 del 06/10/2026 alle ore 16:00 del 30/01/2027**.
2. Per l'invio telematico è necessario collegarsi al sito <https://restart.infocamere.it/> e accedere con SPID, CNS, o CIE. Tutte le informazioni sul sistema telematico Restart per la presentazione della domanda (tutorial e Guide alla presentazione telematica) sono disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>
3. **L'invio della domanda viene effettuato esclusivamente da parte del Confidi di riferimento in qualità di intermediario**. Gli intermediari devono accedere alla sezione a loro dedicata di Restart, procedere con la registrazione, dopodiché potranno operare indicando nella sezione "richiedente" della domanda l'impresa per conto della quale agiscono (vedi: <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>).

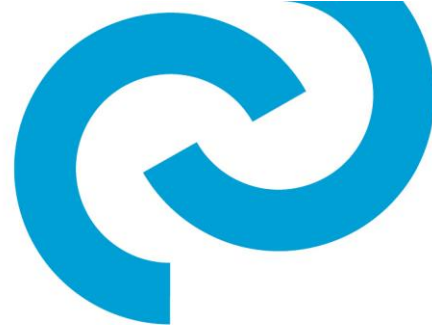
³ Per "finanziamento coperto da garanzia" si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del Confidi, ovvero la somma che il Confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza



4. Le domande trasmesse con altre modalità saranno considerate irricevibili e saranno dunque escluse; saranno altresì dichiarate irricevibili e dunque escluse le domande presentate prima o dopo tali termini.
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il **MODULO DI DOMANDA COMPILATO ELETTRONICAMENTE** disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" **firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**. Il pdf editabile deve essere compilato in ogni sua parte. Si raccomanda di compilare esclusivamente i campi editabili utilizzando software dedicati di visualizzazione, come ad esempio Adobe Acrobat Reader (<https://get.adobe.com/it/reader/>), salvare il documento e trasmettere il file così ottenuto. Saranno oggetto di esclusione i moduli inviati con compilazione manuale. Si ricorda che la piattaforma Restart accetta quali allegati solo documenti firmati in CadES, con estensione ".p7m".
6. La domanda deve essere riferita ad un finanziamento già garantito ed erogato, inoltre dovrà pervenire alla Camera di commercio entro 8 mesi dalla data di erogazione del finanziamento - fermo restando il termine ultimo del 30 gennaio 2027 (termine di presentazione delle domande).
7. La domanda di contributo è assoggettata all'imposta di bollo e il pagamento va assolto con modalità telematica attraverso il sistema PagoPa (il sistema avvia il processo di pagamento del bollo nel sistema PagoPa dove è obbligatorio indicare nell'apposito form Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto pagante e indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta PagoPa).
8. Nella domanda, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno risultare compilati tutti i campi presenti e, in particolare, il titolare/legale rappresentante dovrà dichiarare:
 - di possedere i requisiti previsti all'articolo 5;
 - di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste nel Bando in base al quale richiede le agevolazioni;
 - l'eventuale stato di impresa controllata o controllante, comunicando i dati relativi alle imprese collegate, ai fini dell'individuazione dell'impresa unica, come definita dai regimi di aiuto applicabili (art.4)

Dovranno inoltre essere comunicati:

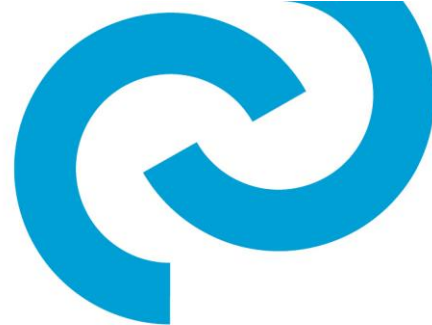
- i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di concessione della garanzia, percentuale di garanzia);
- gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo



9. Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente copia dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero.pdf.p7m:
 - fideiussione rilasciata dal Confidi;
 - documentazione della banca attestante l'effettiva erogazione del finanziamento.
10. Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI DOMANDA, o compilate manualmente, o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno escluse senza possibilità di integrazione, fatta salva la possibilità di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova domanda.
11. Per completare l'invio della richiesta, occorre "scaricare il modello" generato dalla piattaforma Restart dal titolo "Richiesta di contributo", verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata. Tale modello ha solo funzione informatica.
12. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate al domicilio digitale dell'impresa (indirizzo PEC) comunicato al Registro delle Imprese.
13. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
14. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo con riferimento ad un unico finanziamento. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.

Art.8 Obblighi degli Organismi di Garanzia Fidi

1. Il Confidi che agisce da intermediario è responsabile della regolarità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente Bando. A tale scopo, informa e mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per la compilazione della domanda, fornendo la propria assistenza.
2. Le imprese, per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente bando, dovranno essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: le attività di adeguata verifica e gli adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia sono a cura del Confidi che istruisce la pratica di finanziamento per la quale viene richiesto il contributo.

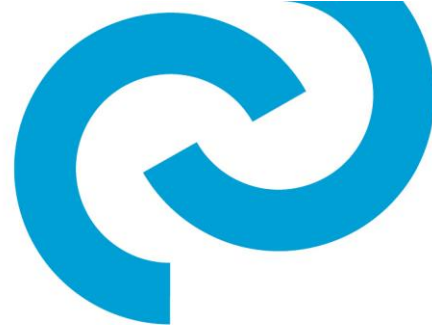


Art.9 Valutazione delle domande e concessione

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Bando. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa a contributo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili e pertanto saranno escluse.
3. È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti simili e dunque esclusione della domanda ai sensi degli articoli precedenti, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 di calendario dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda di contributo.
4. Fino al ricevimento della risposta/integrazione richiesta l'istruttoria rimarrà sospesa: in tali casi, per stabilire l'ordine cronologico di concessione e liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene trasmessa all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it. Le integrazioni possono essere fornite indifferentemente dall'impresa interessata e/o dal Confidi.
5. I contributi verranno concessi e liquidati dalla Camera di Commercio direttamente alle imprese secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda.
6. L'erogazione del contributo è soggetta alla ritenuta del 4% nei casi previsti dalla legge
7. Le domande ammesse al contributo saranno recepite in apposito elenco approvato con atto dirigenziale. Si precisa che la pubblicazione di uno o più elenchi può essere differenziata nel tempo in funzione dell'arrivo delle domande e del completamento dell'istruttoria relativa a ciascuna di esse.

Art.10 Obblighi delle imprese beneficiarie

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste



c) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione relativa alla richiesta di contributo

Art. 11 Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 12 Revoca del contributo

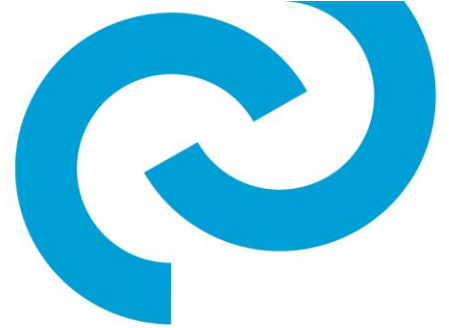
1. Il contributo già concesso sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art. 5, prima dell'erogazione del contributo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi previsti all'art. 10;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art.11;
 - f) rinuncia da parte del beneficiario da trasmettere, quale allegato alla PEC indirizzata a cciaa@pec.emilia.camcom.it, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 13 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Relazioni Imprese e Evoluzione dei Servizi. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, email: contributi@emilia.camcom.it.

Art. 14 Tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel



rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.